Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2944

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARA, FLERES e POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2011

Modifica all'articolo 513 del codice penale in materia di turbata libertà dell'industria, del commercio e delle attività professionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il seguente disegno di legge si intende riformulare l'articolo 513 del codice penale al fine di predisporre uno strumento di tutela più efficace, di quanto non sia stato fino ad oggi, nei confronti del comparto degli operatori dell'industria, del commercio ed in generale delle attività professionali.

La modifica dell'attuale normativa si è resa necessaria, in particolar modo, per tutti quei settori che, ormai da molti anni, sono divenuti il bersaglio privilegiato di gruppi che – per motivi meramente ideologici – hanno fatto della lotta a tali imprese lo scopo privilegiato delle proprie attività criminose minando alla base le libertà personali e di iniziativa economica delle proprie vittime.

Alcuni settori commerciali – si pensi in particolare a quello del commercio, della pellicceria e degli allevatori – sono stati oggetto, e lo sono tutt'ora, di una vera e propria *escalation* di aggressioni criminali da parte di presunte organizzazioni di stampo animalista.

La carenza di una legislazione specificamente mirata a frenare tali fenomeni criminosi ha fatto sì che a tali violazioni non sia corrisposto nessun riscontro, né in termini di giustizia e né in termini di tutela risarcitoria lasciando, di fatto, queste organizzazioni libere di agire indisturbatamente.

Il disegno di legge in oggetto, pertanto, mira a sanzionare tutti quei comportamenti violenti e/o intimidatori posti in essere da singoli individui o gruppi di persone che producono ingenti danni economici ad un comparto che opera nel pieno rispetto delle leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513 – *(Turbata libertà dell'industria, del commercio e di attività professionali).* Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) da più di cinque persone;

2) danneggiando materie prime, prodotti finiti o attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività, piantagioni, vivai, ovvero disperdendo animali in allevamento.

Se, fuori dei casi di cui all'articolo 416, i delitti previsti dal primo e secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000».

€ 1,00